

Si riportano di seguito integralmente le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

**“Art. 1
(Prescrizioni e condizioni)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono imposte le seguenti specifiche condizioni e prescrizioni nei confronti della società Reti Telematiche Italiane s.p.a.:

a) garantire la continuità del servizio e la funzionalità operativa della rete, assicurandone l’integrità e l’affidabilità, attraverso adeguati piani di manutenzione e sviluppo;

b) assicurare l’elaborazione di programmi industriali e l’impiego di adeguati investimenti che garantiscano lo sviluppo e la sicurezza delle reti;

c) tutelare tramite idonei strumenti e strutture organizzative aziendali, la sicurezza fisica e logica della rete su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la piena operatività;

d) mantenere stabilmente sul territorio nazionale le funzioni di gestione e sicurezza delle reti.

2. Retelit è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico, entro il termine di sei mesi dalla data del presente decreto e, successivamente, con cadenza annuale, una relazione sull’ottemperanza alle prescrizioni e condizioni di cui al comma 1.

**Articolo 2
(Monitoraggio delle prescrizioni e condizioni imposte)**

1. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione competente a svolgere il monitoraggio

delle prescrizioni e condizioni imposte con il presente decreto, verifica il rispetto delle predette prescrizioni e condizioni ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014 n. 86.

**Articolo 3
(Sanzioni)**

1. In caso di inadempimento o violazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 15 marzo 2012, numero 21.”